

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 27 MARZO 1953

(82^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione).

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie »
(N. 2885) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 839, 841
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	840, 841
MERLIN Umberto	840
RIZZO Giambattista	840
ADINOLFI	840
CONCI	840
MAGLIANO	841
COLLA	841

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Bo, Ciampitti, Colla, Conci, Fusco, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, Merlin Umberto, Picchiotti, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Spallino e Varriale.

È altresì presente il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie** »
(N. 2885) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge. Esso mira a provvedere adeguatamente al funzionamento degli uffici giudiziari, in quanto i fondi costituiti dai proventi dei diritti che sono oggetto del presente disegno di legge servono in principal modo a coprire la spesa delle cancellerie e segreterie giudiziarie, evitando che per esse si debba attingere esclusivamente al bilancio dello Stato.

In minore misura, essi vanno a beneficio del personale delle cancellerie, che deve a sua volta retribuire il personale ausiliario, i così detti copisti, che oggi sono pagati in modo veramente miserevole.

Il disegno di legge provvede, quindi, a sistemare il pagamento di questi diritti e a regolare la loro distribuzione tra i vari uffici, in modo da evitare ingiuste sperequazioni.

Inoltre il disegno di legge dispone, nel suo articolo 4, che il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali sia impiegato per la sistemazione del casellario giudiziario: e voi tutti ben sapete quale importanza esso abbia per il funzionamento della giustizia penale.

Debbo infine segnalarvi che la 5ª Commissione permanente, alla quale la Presidenza del Senato ha trasmesso il disegno di legge per il parere, ci ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte finanziaria.

Raccomando pertanto alla vostra approvazione il disegno di legge in esame.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dare alla Commissione alcuni schiarimenti, prima che coloro che desiderano partecipare alla discussione prendano la parola.

Il presente disegno di legge non stabilisce sostanzialmente nulla di nuovo. Questi diritti esistono infatti fin dal 1882. Da allora, soltanto per un breve periodo fu adottato un diverso sistema che non diede, però, buoni frutti e fu pertanto abbandonato per il primitivo, e attuale, sistema.

Dal 1945 non si è fatto altro che adeguare i diritti al nuovo valore della moneta.

L'attuale provvedimento è stato reso necessario dal fatto che questi diritti, essendo stati confusi con i cosiddetti « diritti casuali », dai quali, invece, si differenziano notevolmente, venivano ad essere soppressi dal 31 dicembre 1952. Si è inoltre provveduto all'arrotondamento di quei diritti che per essere stabiliti in frazioni di cinque lire erano in pratica arrotondati per eccesso con la perdita della differenza (ad esempio, dovendosi pagare 28 lire se ne davano in realtà 30, senza poter ricevere il resto).

Si è, inoltre, approfittato dell'occasione per regolare meglio la materia secondo il criterio che hanno ragione di essere soltanto quei diritti di fronte ai quali vi è una contro-prestazione fatta alle parti. Sono stati, quindi, soppressi due diritti: il diritto d'originale e il diritto di verbale che corrispondevano ad atti fatti, non nell'interesse delle parti, ma nell'interesse pubblico.

Quanto al sistema di distribuzione, si è attuato il coacervo per distretto, e si è stabilito che, salvo casi eccezionali, la quota del singolo non può superare le 20 mila lire bimestrali.

Una innovazione che sarà da voi favorevolmente accolta è quella dell'articolo 5: esso prevede per la prima volta la presentazione al Parlamento del rendiconto della gestione dei diritti in questione. Con questa disposizione, pur non immettendo i diritti nel bilancio generale, si rende possibile quel controllo del Parlamento che tante volte è stato invocato nei riguardi dei diritti casuali.

Concludendo, si tratta di prorogare, con alcune modificazioni, un sistema che è in vigore da 70 anni e pertanto ritengo che nessuna difficoltà possa essere sollevata contro questo provvedimento.

MERLIN UMBERTO. Io non intendo affatto contrastare l'approvazione di questo disegno di legge: mi preoccupo soltanto che, con questi diritti, non si verificino inaccettabili inversioni di valori tra gli stipendi dei magistrati e quelli dei cancellieri o delle ingiuste sperequazioni tra gli stessi cancellieri. So bene, infatti, per l'esperienza che ho fatto quando ero Sottosegretario alla giustizia, che i diritti che vanno ai cancellieri di Pretura raggiungono somme veramente notevoli.

RIZZO GIAMBATTISTA. A mio avviso il fulcro del disegno di legge è l'articolo 5. E mi compiaccio in modo particolare di questa disposizione che, rendendo nota in una più vasta cerchia l'entità di questi diritti, può preparare il terreno per future riforme in materia.

Vorrei, poi, segnalare al Ministro la strana figura del cancelliere-imprenditore della copisteria, che, pur facendo pagare le copie agli avvocati in misura elevatissima, retribuisce poi i copisti in modo assolutamente inadeguato.

ADINOLFI. Il Ministro ci ha detto che la necessità di recuperare quel rivolo di denaro che andava disperso per le frazioni dei diritti inferiori a cinque lire, ha consigliato di arrotondare i diritti stessi. Ma c'è un altro rivolo di denaro, ancora più ingente, che si disperde: è quello costituito dal gettito delle copie dei processi penali che noi avvocati paghiamo in misura rilevante ogni qualvolta ne abbiamo bisogno, mentre i poveri copisti sono indegnamente sfruttati.

Si tratta di un gettito incontrollabile che bisognerebbe poter regolare.

CONCI. Mi limito a dichiarare che voterò a favore del presente disegno di legge, pur con-

dividendo le preoccupazioni espresse dai precedenti oratori.

MAGLIANO. Dichiaro di associarmi a quanto ha detto il collega Adinolfi e mi permetto di unire la mia voce alla sua per segnalare all'onorevole Ministro la necessità di porre rimedio, per ragioni di dignità e di umanità, alla situazione di duplice sfruttamento, degli avvocati da una parte e dei poveri copisti dall'altra, creata dai cancellieri.

COLLA. Aderisco pienamente a quanto ha detto il collega Adinolfi.

Prendo inoltre, occasione da questo disegno di legge per segnalare al Ministro l'ingrata situazione per la quale, nel campo del quale ci stiamo occupando, si continuano ad appesantire i servizi, aumentando in tal modo i fastidi e la perdita di tempo per gli avvocati.

In relazione a questi diritti la questione principale non è di denaro, ma di celerità del servizio. Noi avvocati, ed in genere qualsiasi cittadino, preferiremmo pagare di più, pur di potere sbrigare rapidamente le nostre pratiche, evitando le file e le attese.

L'attuale sistema, con ricevute, sportelli vari, andirivieni da un ufficio all'altro, calcoli complicati per le liquidazioni di questi diritti, deve essere assolutamente modificato: posso assicurare il signor Ministro che all'estero, ad esempio nei tribunali francesi, di alcuni dei quali ho esperienza, vi è un'organizzazione estremamente semplificata che evita ogni perdita di tempo, con diritti fissi e non a scaglioni, che si pagano a mezzo di uno scontrino con il quale è possibile consultare immediatamente l'atto che interessa.

Le raccomando pertanto, onorevole Zoli, di voler affrontare, nell'interesse della cittadinanza — interesse che credo debba essere in prima linea — il problema che le ho segnalato.

PRESIDENTE. Delle varie interessanti osservazioni che sono state fatte, una sola riguarda direttamente il disegno di legge in esame: quella del senatore Merlin, il quale ha manifestato la sua preoccupazione per le sperequazioni che, in conseguenza dei diritti in questione, possono verificarsi tra le retribuzioni dei magistrati e quelli dei cancellieri. Posso assicurare il collega Merlin che tali sperequazioni, se pure si verificano, sono limitate a casi assolutamente eccezionali. Quanto alle spere-

quazioni tra cancellieri, esse sono ridotte al minimo dal sistema di distribuzione adottato dal presente disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il vostro Presidente e relatore, ha già risposto alle preoccupazioni del senatore Merlin.

A me non rimane che osservare al senatore Adinolfi che le copie dei processi penali, alle quali egli si è riferito, non sono rilasciate dall'ufficio: la copiatura dei processi penali è un servizio che i cancellieri rendono agli avvocati, nel quale il Ministro, preposto all'organizzazione e al funzionamento degli uffici, non ha, come tale, veste per intervenire.

D'altra parte l'inconveniente lamentato — come l'altro segnalato dal senatore Colla — riguarda soltanto i grandi centri, e non mancherò di studiare, limitatamente ad essi, i possibili rimedi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e della tabella annessa al disegno di legge:

Art. 1.

La tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Nessun diritto, previsto dalla tabella allegata alla presente legge, è dovuto nelle controverse in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in quelle del lavoro e nelle pratiche di pensione di qualsiasi natura, se il valore delle stesse non eccede la somma di lire 100.000. Al di sopra di tale limite e fino alle lire 500.000 i diritti sono ridotti a metà.

(È approvato).

Art. 3.

Il comma 3° dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma 2° dell'articolo 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote uguali fra tutti

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

82^a RIUNIONE (27 marzo 1953)

indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono.

(È approvato).

Art. 4.

Il fondo per il funzionamento del servizio del Casellario giudiziario costituito con il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, non può eccedere lire sette milioni.

(È approvato).

Art. 5.

Il rendiconto della gestione dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie

è, per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro di grazia e giustizia e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 6.

Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, nonché quelle del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, prorogato con la legge 31 luglio 1952, n. 1219.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e la relativa tabella, senza le modificazioni apportatevi dalle precedenti disposizioni.

(È approvato).

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

1. — Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale in ogni grado di giurisdizione:
- | | |
|--------------------------------------|------|
| per le conciliazioni | L. 5 |
| per le preture | » 15 |
| per i tribunali | » 25 |
| per le corti d'appello | » 30 |
| per la corte di cassazione | » 50 |
2. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito, iscritti nei campioni civile e penale:
- | | |
|--------------------------------------|-------|
| per le conciliazioni | » 10 |
| per le preture | » 20 |
| per i tribunali | » 50 |
| per le corti d'appello | » 100 |
| per la corte di cassazione | » 200 |
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti dati dal giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dai giudice:
- | | |
|--------------------------------------|------|
| per le conciliazioni. | » 10 |
| per le preture | » 15 |
| per i tribunali | » 25 |
| per le corti d'appello | » 30 |
| per la corte di cassazione | » 40 |
- Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.
4. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali: per ogni pagina. » 20
5. — Diritto per il rilascio di certificati, non iscritti a registro cronologico, richiesti dalle parti, esclusi quelli del casellario. » 30
6. — Diritto per il rilascio dei certificati del casellario:
- | | |
|---|------|
| a) se richiesto dalla parte in carta da bollo | » 15 |
| b) se richiesto al nome di altra persona, ai sensi dell'articolo 607 del Codice di procedura penale | » 30 |

7. — Diritto di urgenza:
- a) per il rilascio e per l'autenticazione di copie in materia civile e penale entro i due giorni successivi a quello della richiesta; per ogni pagina L. 10
 - b) per il rilascio di certificati, esclusi quelli del casellario, entro il giorno successivo a quello della richiesta » 25
8. — Diritto per ogni iscrizione di atti nel registro delle legalizzazioni. » 5
- Se la legalizzazione è richiesta nello stesso giorno » 10
9. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti quando questo adempimento sia posto per legge direttamente a cura del cancelliere » 50
- Per le vendite immobiliari esattoriali, eseguite con la procedura prevista dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti sono ridotti alla metà.
10. — Diritto per ogni ordinativo di pagamento nelle liquidazioni dei depositi giudiziari, per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, per ogni ordinativo:
- a) per somme fino a lire 5.000 » 25
 - b) per somme superiori a lire 5.000 e fino a lire 10.000 » 40
 - c) per somme superiori alle lire 10.000 » 80
11. — Diritto per la compilazione delle note delle spese in materia civile e penale » 40
12. — Diritto di ricerca e di visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali, definiti o estinti da oltre l'anno:
- quando sia indicato con precisione l'anno a cui si riferisce l'atto o il fascicolo » 20
 - quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno successivo al primo. » 10
13. — Diritto di ricerca e di visione degli atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società. » 25
14. — Diritto di visione degli elenchi relativi ai protesti cambiari:
- a) per il primo mese » 15
 - b) per ogni mese successivo » 10

